

BREVI RIFLESSIONI SULL'ART.83 – RUBRICATO “NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE” – DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020 N.18 (C.D. “CURA ITALIA”), INTRODUTTIVO DELLE “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

Il Decreto Legge n.18/2020 ha disposto il **rinvio di tutte le udienze** e la **sospensione di tutti i termini relativi all'attività giudiziaria.**

*

L'art.83 comma I ha disposto che tutte le udienze relative ai procedimenti civili fissate dal 9.03.2020 incluso al 15.04.2020 incluso, saranno rinviate d'ufficio ad una data successiva al 15.04.2020.

Deve precisarsi che dovranno essere rinviate non soltanto le predette udienze, bensì anche quelle che sarà necessario rinviare per il rispetto delle scadenze processuali, più precisamente dei termini perentori fissati dal codice di procedura civile per il compimento di alcune attività.

*

L'art.83 comma II ha disposto la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti civili in generale.

Tale previsione ha fugato tutti i dubbi che erano sorti all'indomani della pubblicazione del D.L. 8.03.2020 n.11, i cui artt. 1 e 2 avevano indotto a ritenere applicabile la sospensione **solamente** ai procedimenti le cui udienze erano state rinviate.

A seguito della pubblicazione del D.L. n.18/2020, risultano **sospesi tutti i termini processuali**, con la conseguenza che qualora il decorso del termine per il compimento di qualsiasi atto abbia avuto inizio nel periodo di sospensione, **detto termine comincerà a decorrere dopo la fine del periodo di sospensione, più precisamente dal 16 aprile 2020.**

Qualora, invece, il termine, per il compimento di qualsiasi atto, abbia cominciato a decorrere prima del 9.03.2020, **il decorso sarà sospeso e ricomincerà a decorrere dal 16 aprile 2020.**

Devono considerarsi sospesi non solo i termini processuali relativi alle parti del processo, ma altresì i termini processuali relativi ai magistrati, ai cancellieri ed a tutti i soggetti coinvolti

nell'attività giudiziaria; devono, infatti, coerentemente includersi nell'ambito dei termini procedurali sospesi anche i termini relativi alla conduzione e svolgimento di indagini peritali.

Dovranno, quindi, ritenersi sospesi i termini per il deposito delle bozze delle relazioni peritali, delle relative osservazioni delle parti, del deposito delle relazioni peritali definitive ed in generale della conduzione delle operazioni peritali in sé.

La sospensione dei termini, inoltre, riguarda non solo i procedimenti giurisdizionali in senso stretto ma anche i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (D.Lgs. n.28/2010), di negoziazione assistita (D.L. n.123/2014) e di risoluzione stragiudiziale. Affinché si applichi la sospensione in questione, è necessario che il relativo procedimento sia stato promosso prima del 9.03.2020 e che esso costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Con riferimento ai procedimenti arbitrali, non costituendo una condizione di procedibilità della domanda introduttiva di un giudizio, non sembra che gli stessi possano essere soggetti alla sospensione di cui al presente D.L.; in questo caso, spetterà all'autonomia delle parti l'eventuale sospensione del procedimento arbitrale o il rinvio delle udienze.

*

Fatta questa premessa, occorre adesso esaminare la portata normativa in materia di termini.

Innanzitutto, deve evidenziarsi che la sospensione disposta dal D.L. riguarda non solo un'ampia platea di procedimenti, ma anche tutte le tipologie di termini, ivi compresi i termini di comparizione, quelli fissi, tra loro collegati, i termini di impugnazione, di opposizione, quelli relativi ai procedimenti esecutivi, in buona sostanza, tutti i termini processuali.

Va da sé che, a seconda del tipo di termine, possono aversi effetti diversi.

Ad es., con riferimento ai termini minimi di comparizione *ex* art. 163-bis c.p.c., è plausibile ritenere che, per il loro computo, valgano le stesse regole di funzionamento operanti nel caso della sospensione feriale estiva, ragion per cui nel computo dei termini minimi di comparizione non andranno calcolati i giorni di sospensione.

In caso di mancato rispetto dei termini di comparizione, il convenuto (o il terzo chiamato) potrà richiedere, *ex* art. 164, comma 3, c.p.c. la fissazione di una nuova udienza, nel rispetto dei termini di comparizione.

Con riferimento ai termini tra loro dipendenti – come, ad es., quelli relativi al deposito delle memorie *ex* art.183 comma VI c.p.c. o delle comparse *ex* art.190 c.p.c. – nel silenzio delle

disposizioni cui al D.L. in commento, appare opportuno, oltre che coerente, prevedere che, allo slittamento di uno di questi termini, consegnerà lo slittamento dei termini ad esso collegati.

Relativamente ai c.d. “termini a ritroso”, il D.L. prevede il differimento dell'udienza o dell'attività a partire dalla quale detti termini vengono conteggiati, se questi ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione. Tale regola appare coerente con il principio della remissione in termini, dal momento che la parte, in tale ipotesi, è incorsa in una decadenza per un fatto ad essa non imputabile.

*

La sospensione prevista dal D.L. in commento prevede una serie di eccezioni alla regola generale.

La **sospensione e il rinvio** di cui all'art.83, commi I e II, **non operano nei seguenti casi:**

a) cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

b) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'art.35 L.833/1978;

e) procedimenti di cui all'art.12 L. n.194/1978;

f) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

g) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

h) procedimenti di cui agli artt.283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Una notazione particolare riguarda il procedimento cautelare per eccellenza – vale a dire il ricorso ex art.700 c.p.c. – promosso durante il periodo di sospensione: in questo caso, nel ricorso cautelare, la parte dovrà offrire al giudicante una specifica indicazione delle ragioni di urgenza del processo ai fini del rilascio della dichiarazione.

*

Passiamo, adesso, ad esaminare il periodo intercorrente tra il 16.04.2020 e il 30.06.2020, ovviamente nella vigenza del D.L. n.18/2020 e fatta salva l'adozione di futuri provvedimenti legislativi.

Per il periodo immediatamente successivo al periodo di sospensione, i capi degli uffici giudiziari dovranno adottare misure idonee finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Tali **misure** potranno consistere in:

a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art.162 L. n.1196/1960 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art.128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. In questo caso, lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

*

Nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, dovranno essere depositati in modalità telematica gli atti ed i documenti di cui all'art.16 *bis*, comma I *bis*, D.L. n.179/2012, come convertito dalla L. n.221/2012, vale a dire gli atti processuali ed i documenti informatici diversi da quelli depositati dalle parti già costituite in giudizio per i quali l'obbligo di deposito telematico è già prescritto dal comma 1 del medesimo art. 16 *bis*).

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art.14 D.P.R. n.115/2002, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, dovranno essere assolti con sistemi telematici di pagamento.